ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "D. COSOLA"-CHIVASSO
Prot. 0016435 del 14/07/2025
II-10 (Entrata)

Note in UIL
Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11
Tel. 011/58.57.013
torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it

13 luglio 2025

da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70

A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DOCENTI – LE NOSTRE FAQ

In previsione dell'apertura delle istanze di lunedì 14 luglio, mettiamo a disposizione una raccolta di FAQ dedicate alle assegnazioni provvisorie del personale docente per l'a.s. 2025/2026.

Le FAQ sono pensate per fornire chiarimenti operativi e normativi sui requisiti, i vincoli, le precedenze, l'espressione delle preferenze, la valutazione dei punteggi e tutti gli aspetti utili alla corretta compilazione della domanda, in base al nuovo CCNI.

Si allegano faq

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

FAQ – Assegnazioni provvisorie docenti 2025/2026

1. Quando si potrà presentare la domanda?

Le domande saranno aperte **dal 14 al 25 luglio 2025.**

---

2. Chi può partecipare e con quali possibilità?

- Docenti di ruolo assunti **entro il 2022/23**: domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita.
- Docenti di ruolo assunti **nel 2023/24 o 2024/25**: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).
- Docenti con **nomina giuridica 2024/25 ed economica 2025/26**: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).

Docenti con contratto finalizzati al ruolo/abilitazione

- **GPS I fascia sostegno**:
  - se **assunti a TD entro l'a.s. 2022/23 e a TI entro il 2023/24:** domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita.
  - se **assunti a TD 2023/24 e a TI 2024/25**: domanda provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori…).
  - se **assunti a TD 2024/25** (ruolo nel 2025/26): provinciale o interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori…) + superamento prova. Domanda cartacea in entrambi i casi.
- **Concorso straordinario bis**:
  - se **assunti a TD entro l'a.s. 2022/23 e a TI entro il 2023/24:** domanda provinciale e interprovinciale sempre consentita.
  - se **assunti a TD 2023/24 e a TI 2024/25**: provinciale sempre, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...).
  - se **assunti a TD 2024/25** (ruolo nel 2025/26): provinciale consentita previo superamento prova, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) + superamento prova. Domanda cartacea in entrambi i casi.
- **Concorso PNRR assunti a TD 2024/25**: domanda provinciale consentita solo se abilitati entro il 10 agosto 2025, interprovinciale solo con deroga (es. 104, figli minori...) + abilitazione entro il 10 agosto 2025. Domanda cartacea in entrambi i casi.

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

3. Come saranno valutati i docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all'abilitazione assunti a tempo determinato nel 2024/25 e alle condizioni previste?

I docenti con **contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o all'abilitazione** saranno valutati **in subordine** rispetto ai docenti che hanno già un **contratto a tempo indeterminato.**

---

4. Cosa significa "in subordine" nella valutazione?

Significa che le domande dei docenti con contratto a tempo determinato saranno considerate **dopo** aver preso in considerazione le richieste dei docenti con contratto a tempo indeterminato, che hanno quindi una precedenza nella graduatoria per l'assegnazione provvisoria.

---

5. Come si presenta la domanda?

- **Docenti con contratto a tempo indeterminato**: tramite Istanze OnLine (POLIS).
- **Docenti con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo o al conseguimento dell'abilitazione nell'a.s. 2024/25**: con modello cartaceo MIM via PEC o strumenti CAD.

---

6. Quali deroghe permettono domanda ai vincolati?

- Genitori con figli minori di 16 anni.
- Disabilità personale o assistenza a familiare disabile (L. 104/92).
- Congedo biennale per assistenza.
- Coniuge/figlio di mutilato o invalido (L. 118/1971).
- Figli di genitori ≥ 65 anni (anche non conviventi).

---

7. Deroghe: quali sono le indicazioni particolari per i docenti con diritto ai sensi della legge 104/92 (art. 21 e 33, comma 6)?

- La **prima preferenza** deve essere il **proprio comune** o **distretto sub-comunale di residenza**.

- È possibile **anteporre singole scuole** appartenenti al comune o distretto di residenza.
- Se nel comune non ci sono scuole richiedibili, si deve indicare:
  - Il **codice sintetico del comune viciniore** a quello di residenza, oppure
  - Una **scuola con plesso nel comune di residenza**, seguita comunque dal codice sintetico del comune viciniore.

---

8. Quali sono le condizioni inderogabili per la validità della domanda anche in presenza di deroga?

La domanda è valida solo se:

- Si possiede un requisito previsto dal CCNI.
- La **prima preferenza** espressa coincide sia con:
  - Il **comune o distretto sub-comunale della deroga** (anche preceduto da singole scuole), **e**
  - Il **comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento** (anche preceduto da singole scuole).

Questa condizione è indispensabile per l'accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria.

---

9. Quali eccezioni sono previste per il coniuge militare?

- L'assegnazione provvisoria, sia provinciale che interprovinciale, è consentita anche in assenza di deroga se:
  - Il coniuge o la persona unita civilmente è trasferito d'autorità;
  - È dichiarata la convivenza.
- Tuttavia, si deve comunque possedere un requisito previsto dal CCNI e rispettare il vincolo relativo alla prima preferenza da esprimere nel modulo domanda.

---

10. Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola si applica alla mobilità annuale?

No. Il vincolo triennale per scelta puntuale di scuola, previsto per trasferimenti e passaggi, **non si applica alla mobilità annuale**.

Chi è vincolato per scelta puntuale di scuola può, quindi, presentare domanda di assegnazione provvisoria, sia provinciale sia interprovinciale, **salvo altri vincoli previsti**.

11. Quali sono i motivi validi per presentare domanda di assegnazione provvisoria?

Sono ammessi i seguenti motivi:

1. **Ricongiungimento a familiari**:
   - Figli o affidati minori *(anche se non conviventi)*;
   - Coniuge o persona unita civilmente *(anche se non convivente)*;
   - Convivente di fatto;
   - Genitore *(anche se non convivente)*;
   - Parente o affine convivente (ad esempio: fratello, sorella, nonno, zio ecc.);
   - Con disabilità grave ai sensi dell'art. 33, commi 3, 5 e 7 della legge 104/1992, **anche se non convivente**, ma **solo se il docente ha fatto richiesta nel medesimo anno scolastico a:**
     - fruire dei permessi retribuiti mensili ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, **oppure**
     - beneficiare del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001.
2. **Gravi motivi di salute**, documentati con **certificazione sanitaria**.

12. Posso scegliere liberamente il familiare a cui ricongiungermi?

Sì. Il personale ha **piena libertà di scelta** del familiare, ad esempio può ricongiungersi al genitore anche se è coniugato o se ha figli.

13. Quante province si possono indicare nella domanda?

Solo **una provincia** può essere richiesta. Non è ammessa la richiesta per più province.

14. È possibile chiedere l'assegnazione provvisoria nel comune di titolarità?

No, è **vietata** l'assegnazione nel **comune di titolarità**.

15. È possibile chiedere l'assegnazione all'interno del distretto sub-comunale di titolarità?

L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub comunali.

---

16. Chi ha ottenuto il passaggio di ruolo per il 2025/26 può richiedere assegnazione provvisoria per il 2025/26?

Sì, è possibile.

---

17. Ci sono limitazioni o condizioni particolari?

Sì, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta **solo nella stessa classe di concorso/posto** in cui è stato ottenuto il passaggio di ruolo.

---

18. Quante preferenze si possono esprimere nella domanda?

- **Infanzia e Primaria**: massimo **20 preferenze**
- **Secondaria di I e II grado**: massimo **15 preferenze**

Le preferenze possono essere di vario tipo:

- **Scuole**
- **Comuni**
- **Distretti**
- **Sub-distretti**
- **Provincia**

---

19. È possibile chiedere assegnazione provvisoria su posto di sostegno in altra provincia senza titolo?

Sì, ma **solo** se il docente **è titolare su posto comune** e:

- è **iscritto a un TFA sostegno in corso, oppure**
- ha svolto **almeno un anno di servizio su sostegno** (anche a tempo determinato)

Attenzione:

- Hanno **precedenza** i docenti **in possesso di specializzazione sul sostegno**.
- È **obbligatorio** presentare **anche** domanda per il **posto di titolarità attuale**.

---

20. Posso chiedere assegnazione provvisoria su un altro grado di istruzione o classe di concorso?

Sì, ma **solo se si è abilitati** per il grado/posto richiesto (art. 4 CCNI). Inoltre:

- La domanda per altro grado/posto è **aggiuntiva** e **non sostitutiva**.
- Si deve **comunque presentare domanda per il posto/titolarità attuale**.
- **Non è ammesso** richiedere l'assegnazione su un grado **se non si è stati confermati** nel passaggio.

(Esempio: un docente passato da I a II grado non può chiedere assegnazione sul I grado nello stesso anno.)

---

21. Che trattamento economico si applica in caso di assegnazione provvisoria?

Se l'assegnazione comporta il passaggio a un posto con **trattamento retributivo superiore**, si applica **il trattamento economico più favorevole**.

Tuttavia, è necessario che venga **stipulato un contratto integrativo** con l'**USR** competente.

---

22. Come si calcola il punteggio per l'assegnazione provvisoria 2024?

Il punteggio si determina esclusivamente in base **alle esigenze di famiglia**, secondo la tabella allegata al CCNI relativa ai movimenti annuali.
Non vengono valutati né il servizio (di ruolo o pre-ruolo), né i titoli posseduti (diversamente dalla utilizzazione).

---

23. Quali sono i punteggi assegnati ai motivi di famiglia?

- **Ricongiungimento a coniuge, unione civile, convivente di fatto, figli minori, figli maggiorenni disabili, genitori: 6 punti**
- **Figli minori di 6 anni: 5 punti**
- **Figli tra 6 e 18 anni: 4 punti**
- **Cura e assistenza a figli, coniuge o genitori: 6 punti**

24. Ci sono condizioni particolari per avere il punteggio di ricongiungimento ai genitori?

Sì. I genitori devono aver compiuto almeno **65 anni** tra il **1° gennaio** e il **31 dicembre** dell'anno scolastico in cui si richiede l'assegnazione provvisoria.

25. Come si ottiene il punteggio per il ricongiungimento?

Per avere i **6 punti per il ricongiungimento** occorre:

- Esprimere **come prima preferenza** il **comune in cui risiede il familiare** o, in mancanza di scuole, un comune vicino;
- Il punteggio si calcola **solo in relazione alla prima preferenza espressa**.

26. Qual è la prima preferenza obbligatoria da indicare nella domanda?

Deve essere indicato, **come prima preferenza**:

- Il **comune** (o **distretto sub-comunale**) in cui risiede il **familiare a cui ci si ricongiunge**,
  oppure
- Una o più **scuole comprese nel comune di ricongiungimento**.

27. Cosa si deve fare se nel comune di ricongiungimento non ci sono scuole del grado richiesto?

In tal caso, è possibile indicare:

- Un **comune viciniore, oppure**
- Una **scuola con un plesso situato nel comune di ricongiungimento**.

28. Posso esprimere preferenze per scuole o comuni diversi dal comune di ricongiungimento?

Sì, è possibile indicare preferenze anche per scuole o comuni diversi.

29. Ci sono condizioni particolari per esprimere preferenze fuori dal comune di ricongiungimento?

Sì, è **obbligatorio**:

- Inserire **prima** nelle preferenze il **codice sintetico del comune o distretto sub-comunale di ricongiungimento**.

30. Cosa succede se non inserisco questa preferenza iniziale?

Tutte le preferenze espresse **fuori dal comune di ricongiungimento** saranno **annullate**.

31. Cosa succede se si usufruisce di una deroga al vincolo?

In caso di **deroga** (es. per figli minori di 16 anni, assistenza a disabili, ecc.), è **obbligatorio** che:

- La **prima preferenza** coincida con il **comune legato alla deroga,**
- E che sia **lo stesso del ricongiungimento familiare.**

Nota: I **due comuni (o distretti sub-comunali)** devono **necessariamente coincidere**.

32. Cosa succede se si usufruisce di una deroga al vincolo e di una precedenza?

In caso di **precedenza** (es. per figli minori di 6 o 16 anni, assistenza a disabili, ecc.), è **obbligatorio** che:

- La **prima preferenza** coincida con il **comune legato alla deroga,**
- E che sia **lo stesso del ricongiungimento del familiare.**
- E che sia **lo stesso in cui si esercita la precedenza.**

Nota: I **tre comuni (o distretti sub-comunali)** devono **necessariamente coincidere**.

33. È necessaria una dichiarazione per la richiesta di assegnazione provvisoria per ricongiungimento?

Sì, è obbligatoria un'**autodichiarazione** in cui il docente:

- Indica il **grado di parentela** con il familiare;
- Dichiara che il familiare **risiede nel comune richiesto da almeno 3 mesi** prima della domanda.

---

34. Ci sono eccezioni al requisito dei 3 mesi di residenza?

Sì, **i figli nati entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda** sono esclusi da questo vincolo.

---

35. Quali sono le categorie di personale con precedenza?

- **Docenti non vedenti** (L. 120/1991)
- **Docenti emodializzati** (L. 270/1982)
- Personale con **disabilità personale** (art. 21 L. 104/92, invalidità > 2/3)
- Personale con **cure continuative per grave patologia**
- Personale con **disabilità grave** (art. 33, comma 6, L. 104/92)
- Genitori o tutori di soggetti con **disabilità grave**
- Coniuge, di fatto o convivente che assiste l'altro **coniuge, di fatto o convivente con disabilità grave**
- Figli che assistono **genitori con disabilità grave**
- Genitori con **figli piccoli** (≤ 6 anni)
- Genitori con figli **tra 6 e 16 anni** (solo per assegnazioni interprovinciali)
- **Fratelli e sorelle** non conviventi del soggetto **con disabilità grave**
- **Assistenza a parenti o affini entro 2°/3° grado con disabilità grave**
- **Coniuge di personale militare o equiparato**:
- **Personale con cariche pubbliche negli enti locali**, anche Consiglieri di parità

---

36. Quali sono le condizioni e i vincoli per ottenere la precedenza per assistenza a familiare disabile?

Domicilio dell'assistito

- È considerato **valido anche il domicilio**, non solo la residenza, del familiare disabile.

Certificazione "rivedibile"

- È **ammessa** la certificazione di disabilità "rivedibile" **purché il requisito sia valido oltre il 1° settembre** dell'anno scolastico di riferimento.

FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Documentazione necessaria per i seguenti casi:

La precedenza è riconosciuta solo se, nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda, si è **documentato il diritto a fruire di:**

- **Permessi retribuiti mensili** per l'assistenza (art. 33, comma 3, L. 104/1992), **oppure**
- **Congedo straordinario** per assistenza (art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001)

Questa documentazione è **obbligatoria <u>esclusivamente</u>** per:

- Figli che assistono **genitori** con disabilità grave
- **Fratelli e sorelle non conviventi** del disabile in situazione di gravità
- **Parenti o affini entro il 2° o 3° grado** che assistono un soggetto con disabilità grave